

Pubblicato il 25/06/2021

N. 07632/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00381/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 381 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Giovanni Alfano, Angela Amato, Aldo Andenna, Salvatore Ardito, Rocco Botta, Massimo Botticella, Stefania Brugnaletti, Carlo Alberto Buontempo, Alberto Burgarella, Giacomo Callozzo, Claudia Campagno, Roberto Cannata, Moreno Careddu, Marco Cingolani, Michele D'Aloia, Marcello Delli Rocioli, Gianluca Di Trocchio, Salvatore Fava, Francesco Cosimo Francavilla, Anna Maria Frascini, Rosario Gallucci, Vincenzo Nicola Gaudio, Michele Giampetruzzi, Paolo Giannuzzi, Germano Girardi, Diego Granata, Claudio Gregori, Salvatore Gugliotta, Giuseppe Joubert, Lanfranco Lantieri, Domenico Laurenzano, Pietro Lionetti, Filippo Malara, Angela Patrizia Manigrasso, Paolo Marchitelli, Giuseppe Walter Marotta, Raffaele Mastria, Enrico Matteucci, Duilio Girolamo Marco Modica, Luigi Morgana, Rossana Morra, Mauro Noacco, Marco Pagano, Saverio Palumbo, Ruggero Parolini, Marco Peltrera, Elena Prin Abeil, Alessandro Puccia, Calogero Ragusa, Vincenzo Renzo, Rinaldo Rossi, Massimo Sacerdotali, Riccardo Salvatore,

Lucia Santoro, Valter Saraceni, Costantino Scocca, Vincenzo Scopelliti, Francesco Siano, Patrik Sione, Patrizia Spadini, Daniela Maria Stancanelli, Stefano Maria Stefanelli, Giovanni Tagliente, Vincenzo Salvatore Vaccaro, Luciana Vetrone, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandra Cardella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio avv. Gustavo Gianni Bacigalupo in Roma, piazza Pitagora 9/A;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Daniele Massai, Paolo Di Paola, Emilio De Falco, Giovanni Prosperini, Claudio Marziale, Rita Anna Maria Rosaria Montrone, Daniele Mazzoni, Giuseppina Casolla, Luca Colusso, Giorgio Cingarlini, Grazia Trivisani, Michele Tarlao, Ivan Piraccini, Roberto Carranante, Gino Mazzitelli, Fabio Lepori, Susanna Devetag, Nicola Sacco, Giulio Bernardini, Enrico Vito Giovanni Fodale, Anna Maria Volpe, Giovanni Bonamici, Piero Marzulli, Edoardo Sandrone, Giovanni Filippello, Francesco Giuffrida, Angelo Antonio Angelini, Giuseppina Luce, Luigi Pumpo, Ivano Dietinger, Eugenio Cantanna, Domenico Primo Comunale, Fabrizio Di Genova, Giuseppe Sciosci, Rita Picchioni, Biagio Cozzi, Giovanni Sebastiano Martello, Giancarlo Floris, Renzo Lenti, Roberto Gallo, Francesco Durante, Antonio Cappella, Giuseppe Murano, Gerardo Magliulo, Miranda Campana, Sergio Gaita, Roberto Paterni, Massimiliano Lenzi, Sandro Tavano, Simone Longo, Tommaso Porelli, Alessandro Rongoni, Cesare Catalano, Lelio Cassettari, Massimo Mandorino, Roberto Perin, Andrea Giannini, Fedele Sebastiano Gallo, Romano Masini, Cristina Cecchinato, Marco Buttinelli, Gianni Mancinelli, Rocco Brienza, Patrizio Cocco, Antonino Barillà, Salvatore Antonio Madaro, Ezio Scocco, Luca Rocchetti, Marco Barbieri, Giovanni

Tedone, Franco Confetti, Giovanni Mariani, Flavio Bellone, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Rocco, Francesca Pia Testini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensiva,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-del bando di “Concorso interno per titoli, per la copertura di 436 posti per vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 12 aprile 2019” pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale, supplemento straordinario n. 1/19 bis, in data 12 aprile 2019, quanto meno nella parte in cui

- 1) prevedeva che la Commissione Esaminatrice procedesse alla determinazione dei titoli valutabili e alla graduazione dei relativi punteggi in sede di prima riunione allorquando erano alla stessa già note le domande di partecipazione presentate dai singoli candidati e
- 2) stabiliva le “categorie dei titoli ammessi a valutazione e il punteggio massimo attribuito a ciascuno di esse”, assegnando tetti massimi di punteggio 7 ai titoli di servizio attinenti all'anzianità di servizio effettivo, nel ruolo di ispettori e nella qualifica di sostituto commissario e limitando gli “incarichi e i servizi di particolare rilevanza” valutabili a quelli annotati nello stato matricolare

-del decreto del Capo della Polizia del 20 settembre 2017 nella parte in cui

- 1) prevedeva che la Commissione Esaminatrice procedesse alla determinazione dei titoli valutabili e alla graduazione dei relativi punteggi da attribuire in sede di prima riunione allorquando erano alla stessa già note le domande di partecipazione presentate dai singoli candidati
- 2) stabiliva le “categorie dei titoli ammessi a valutazione e il punteggio massimo attribuito a ciascuno di esse”, assegnando tetti massimi di punteggio ai titoli di servizio attinenti all'anzianità di servizio effettivo, nel ruolo di ispettori e nella qualifica di sostituto commissario e limitando gli “incarichi e i

servizi di particolare rilevanza” valutabili a quelli annotati nello stato matricolare

-del verbale n. 1 della Commissione Esaminatrice in data 15 luglio 2019 e del relativo allegato, nella parte in cui “determina i punteggi da attribuire a ciascuna categoria dei titoli ammessi a valutazione, nonché dei titoli valutabili e i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi” quanto meno con riferimento ai titoli di servizio di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) punti 1, 2, 3, e 41

-di ogni altro provvedimento e atto, anche non conosciuto, presupposto, contestuale, successivo e conseguente a quelli impugnati, ivi inclusi tutti i verbali della Commissione Esaminatrice, le schede titoli validate dall'ente matricolare e le schede di valutazione dei singoli candidati vincitori e la graduatoria di merito del concorso pubblicata in data 31 ottobre 2019;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30\3\2020 :

Decreto del Capo della Polizia 10 febbraio 2020 pubblicato sul B.U. del Personale 5/3/2020 ed ogni atto connesso, con ogni conseguenziale statuizione;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 31\3\2020 :

del decreto del Capo della Polizia del 10 febbraio 2020 pubblicato su B.U. del Personale 5/3/2020 e ogni atto connesso, con ogni conseguenziale statuizione;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 1\7\2020 :

del Decreto del Capo della Polizia 10 febbraio 2020 pubblicato sul B.U. del Personale 5/3/2020 ed ogni atto connesso, con ogni conseguenziale statuizione;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2\10\2020 :

in via preliminare autorizzare, ricorrendone i presupposti, la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. del presente ricorso mediante la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Interno a tutti i soggetti indicati nominativamente nel Decreto 15 maggio 2020 e per dichiarare illegittimo e

annullare il Decreto del Capo della Polizia 15 maggio 2020 dal titolo “Approvazione della graduatoria dei vice commissari che hanno frequentato il 2° corso di formazione per vice commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato e conferma del ruolo con la qualifica di commissario del ruolo direttivo della Polizia di Stato con decorrenza 28 marzo 2020”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno in data 7 luglio 2020, nonché ogni altro atto allo stesso presupposto, connesso, collegato o consequenziale anche non conosciuto, con ogni consequenziale statuizione; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20\10\2020 :

in via preliminare autorizzare, ricorrendone i presupposti, la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. del presente ricorso mediante la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Interno a tutti i soggetti indicati nominativamente nel Decreto 15 maggio 2020 e dichiarare illegittimo e annullare il Decreto del Capo della Polizia 15 maggio 2020 dal titolo “Approvazione della graduatoria dei vice commissari che hanno frequentato il 2° corso di formazione per vice commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato e conferma del ruolo con la qualifica di commissario del ruolo direttivo della Polizia di Stato con decorrenza 28 marzo 2020”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno in data 7 luglio 2020, nonché ogni altro atto allo stesso presupposto, connesso, collegato o consequenziale anche non conosciuto, con ogni consequenziale statuizione.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, di Daniele Massai, Paolo Di Paola, Emilio De Falco, Giovanni Prosperini, Claudio Marziale, Rita Anna Maria Rosaria Montrone, Daniele Mazzoni, Giuseppina Casolla, Luca Colusso, Giorgio Cingarlini, Grazia Trivisani, Michele Tarlao, Ivan Piraccini, Roberto Carranante, Gino Mazzitelli, Fabio Lepori, Susanna Devetag, Nicola Sacco, Giulio Bernardini, Enrico Vito Giovanni Fodale, Anna Maria Volpe, Giovanni Bonamici, Piero Marzulli, Edoardo Sandrone, Giovanni Filippello, Francesco Giuffrida, Angelo Antonio

Angelini, Giuseppina Luce, Luigi Pumpo, Ivano Dietinger, Eugenio Cantanna, Domenico Primo Comunale, Fabrizio Di Genova, Giuseppe Sciosci, Rita Picchioni, Biagio Cozzi, Giovanni Sebastiano Martello, Giancarlo Floris, Renzo Lenti, Roberto Gallo, Francesco Durante, Antonio Cappella, Giuseppe Murano, Gerardo Magliulo, Miranda Campana, Sergio Gaita, Roberto Paterni, Massimiliano Lenzi, Sandro Tavano, Simone Longo, Tommaso Porelli, Alessandro Rongoni, Cesare Catalano, Lelio Cassettari, Massimo Mandorino, Roberto Perin, Andrea Giannini, Fedele Sebastiano Gallo, Romano Masini, Cristina Cecchinato, Marco Buttinelli, Gianni Mancinelli, Rocco Brienza, Patrizio Cocco, Antonino Barillà, Salvatore Antonio Madaro, Ezio Scocco, Luca Rocchetti, Marco Barbieri, Giovanni Tedone, Franco Confetti, Giovanni Mariani e di Flavio Bellone;

Visto l'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2021, svoltasi con modalità in videoconferenza il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso introduttivo gli istanti, arruolati nella Polizia di Stato, riferiscono di aver presentato domanda di partecipazione al concorso interno, per titoli di servizio, per la copertura di 436 posti per vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 12 aprile 2019, allegando alla domanda come prescritto dal bando di concorso una scheda contenente l'elenco dei titoli posseduti, la cd. “scheda titoli”, che è stata inviata agli Enti matricolari territoriali di competenza per la successiva validazione.

In data 15 luglio 2019 la Commissione Esaminatrice si è riunita per procedere allo svolgimento delle attività necessarie alla valutazione dei “titoli” ed ha indicato i criteri e i punteggi di valutazione in un prospetto allegato al verbale ed ha fissato la data di inizio dei lavori “al 4 settembre 2019” (Verbale n. 1 della Commissione Esaminatrice).

I ricorrenti hanno sostenuto gli accertamenti attitudinali conseguendo l'idoneità ai sensi dell'art. 11 del D.M. 2 dicembre 2002, n. 276.

La Commissione ha proceduto alla valutazione delle schede dei titoli validate e agli istanti sono stati attribuiti punteggi non sufficienti per la copertura dei posti e collocati in graduatoria in posizione non utile, risultando idonei non vincitori.

All'esito della pubblicazione della graduatoria di merito del concorso in oggetto, molti degli istanti hanno presentato istanza di accesso agli atti della procedura concorsuale, chiedendo le “schede titoli” presentate dai candidati risultati vincitori della selezione e le “schede di valutazione” compilate dalla Commissione Esaminatrice di ciascuno di essi, e l'Amministrazione ha negato l'accesso ai documenti ritenendolo inammissibile in quanto preordinato ad un controllo generalizzato dell'operato della PA.

Gli istanti riferiscono di aver presentato all'Amministrazione istanza per l'annullamento in via di autotutela del bando e della graduatoria di merito pubblicata in data 31 ottobre 2019 evidenziandone i profili di illegittimità, senza tuttavia ottenere riscontro alcuno da parte dell'Amministrazione.

1.1. Avverso il bando di concorso, il verbale n. 1/2019 e gli altri atti indicati in epigrafe gli istanti hanno proposto ricorso denunciando in generale la *Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. t) n. 2 del d.lgs. n. 95/2017- Violazione a falsa applicazione del canone di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost. - Violazione e falsa applicazione dei criteri di trasparenza, imparzialità, correttezza e buona fede - Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della manifesta irragionevolezza, irrazionalità, contraddittorietà, disparità di trattamento e sviamento*, in quanto la procedura selettiva non avrebbe selezionato i soggetti più meritevoli a

ricoprire la qualifica di vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, con conseguente annullamento e riedizione della stessa.

Inoltre i ricorrenti hanno censurato la *illegittimità del bando e del Decreto Capo della Polizia 20 settembre 2017 sotto diversi profili*: 1) per violazione dell'art. 2, comma 1, lett. t) n. 2 del d.lgs. n. 95/2017, che prevedeva l'obbligo di bandire la procedura concorsuale in oggetto "entro il 30 marzo 2019", invece il bando è datato 12 aprile 2019 e avviata la procedura senza rispettare la tempistica perentoria;

2) nella parte in cui il bando e il Decreto Capo della Polizia 20 settembre 2017 hanno previsto che la Commissione Esaminatrice procedesse alla determinazione dei titoli valutabili e alla graduazione dei relativi punteggi quando ormai le domande di partecipazione dei singoli candidati erano dalla stessa conosciute, violando i principi di trasparenza e correttezza dell'operato della P.A.;

3) per la illogicità e irrazionalità del bando nella parte in cui ha previsto l'attribuzione di un punteggio massimo ai fini della valutazione dell'anzianità di servizio, dell'anzianità complessiva nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e dell'anzianità nella qualifica di sostituto commissario e della relativa graduazione nel Verbale n. 1 della Commissione Esaminatrice di detto punteggio massimo, con uno sbarramento del punteggio senza alcun valenza selettiva;

4) per la illegittimità del Bando nella parte in cui ha limitato la valutazione degli incarichi/servizi svolti a quelli annotati nello stato matricolare, con la conseguenza che la Commissione Esaminatrice non avrebbe valutato i titoli di servizio inerenti a incarichi e/o servizi di particolare rilevanza risultanti da Rapporti Informativi o altri documenti ufficiali firmati dal Questore o dal Capo della Polizia, nonostante l'allegazione alla domanda di partecipazione; tra l'altro la procedura selettiva gestita con modalità telematica non avrebbe consentito al candidato di allegare documentazione attestante singoli incarichi/servizi di particolare rilevanza qualora non annotati nel foglio

matricolare (come i casi dei candidati Ragusa, Cannata, Laurenzano, Campagno, Di Trocchio, Gaudio, Malara, Marchitelli, Morra, Siano, Callozzo). I ricorrenti hanno dedotto altresì la illegittimità del diniego di accesso alle domande e alle schede di valutazione dei vincitori del concorso in quanto l'istanza di accesso sarebbe presentata da partecipanti alla procedura selettiva e dunque da soggetti aventi un interesse diretto, concreto, attuale e giuridicamente tutelato all'accesso agli atti del concorso stesso ed hanno concluso per l'annullamento dei provvedimenti impugnati, previa sospensione dell'efficacia degli stessi, con accertamento del diritto di accesso.

1.2. Con nota depositata in data 30.1.2020 il ricorrente Vaccaro Vincenzo Salvatore ha rappresentato che a seguito di istanza autotutela in data 21.1.2020 è stato nominato dal Ministero dell'Interno con decreto in corso di perfezionamento “a decorrere dal 27 novembre 2019 vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato”, con destinazione la provincia di Biella e che, quindi, la pretesa risulterebbe soddisfatta chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere.

1.3. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio in resistenza con deposito di documentazione relativa alla selezione e relazione difensiva dell'Amministrazione competente con la quale ha eccepito profili di inammissibilità del ricorso proposto in forma collettiva, stanti le posizioni diverse e non omogenee dei ricorrenti e comunque la infondatezza delle doglianze attese la correttezza del comportamento della Commissione in sede di valutazione dei titoli nel rispetto delle norme del bando da ritenere legittimo.

1.4. Con ordinanza collegiale n.1554 del 2020 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami e incombenti istruttori nei confronti dell'Amministrazione resistente, fissando a successiva udienza pubblica, ai sensi dell'art. 55 comma 10 del cpa, la trattazione del merito della controversia. Parte ricorrente ha effettuato la integrazione del contraddittorio ed ha depositato la documentazione comprovante l'avvenuto adempimento.

1.5. I ricorrenti hanno depositato articolata documentazione relativa alle schede di valutazione dei candidati vincitori e i verbali della Commissione e con successiva memoria depositata in data 26.3.2020 hanno rilevato la mancata ottemperanza da parte del Ministero resistente all'incombente istruttorio di cui alla predetta ordinanza, impedendo l'esame giurisdizionale in ordine al concreto esercizio dell'azione amministrativa in sede di attribuzione dei punteggi.

1.6. Il Ministero resistente ha depositato relazione difensiva dell'Amministrazione procedente che ha confermato le precedenti eccezioni e deduzioni ed ha allegato ulteriore documentazione relativa al procedimento.

2. Con atto recante motivi aggiunti depositato in data 30 marzo 2020 i ricorrenti hanno impugnato il Decreto del Capo della Polizia 10 febbraio 2020 con cui i vincitori del concorso in questione sono stati nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento della PS a decorrere dal 27 novembre 2019 ed hanno dedotto profili di illegittimità derivata dai vizi già dedotti con il ricorso introduttivo ed hanno insistito per le conclusioni già avanzate. Atto gravato con ulteriori motivi aggiunti con atti depositati in data 31.3.2020 e 1.7.2020.

2.1. I ricorrenti hanno depositato copia della comunicazione di avvenuta pubblicazione dell'atto recante motivi aggiunti sul sito istituzionale della P.S.

2.2. Il Ministero dell'Interno con memoria ha chiesto il rinvio della trattazione della causa in relazione all'atto recante motivi aggiunti depositati da parte ricorrente al fine di assicurare il rispetto dei termini di trattazione e difesa in relazione a tale atto, rilevando comunque profili di inammissibilità dello stesso per il vizio di nullità di cui agli articoli 40, comma 1, lett. a), e 44, comma 1, lett. b), c.p.a., per mancata indicazione dei nomi dei controinteressati e comunque per la proposizione dell'atto recante motivi aggiunti in forma collettiva, analogamente al ricorso introduttivo; l'Amministrazione resistente ha inoltre confermato gli ulteriori profili di inammissibilità per tardività e comunque la infondatezza del gravame.

2.3. Si sono costituiti in giudizio i controinteressati chiamati in giudizio a seguito della notifica per pubblici proclami del sunto del ricorso introduttivo, i quali hanno eccepito diversi profili di inammissibilità del gravame: per carenza di interesse dei ricorrenti ad agire in giudizio in quanto con mera azione di annullamento della procedura, non avrebbero chiesto la rideterminazione dei punteggi loro attribuiti dalla Commissione di valutazione, non superando la prova di resistenza; perché proposto in forma collettiva essendo i ricorrenti in palese conflitto di interessi tra loro; perché tardivo in quanto notificato dopo il termine di decadenza di sessanta giorni dal bando concorsuale impugnato.

2.4. Parte ricorrente con memoria ha contestato le avverse eccezioni e deduzioni e ha insistito per l'accoglimento del ricorso introduttivo e dell'atto recante motivi aggiunti.

2.5. Il Ministero resistente ha depositato articolata documentazione relativa alle schede titoli validate relative ai candidati, in adempimento all'ordinanza collegiale istruttoria.

2.6. Si sono costituiti in giudizio in resistenza altri soggetti controinteressati chiamati in giudizio a seguito della notifica per pubblici proclami del sunto del ricorso introduttivo, i quali hanno eccepito diversi profili di inammissibilità del gravame.

3. Con atto recante motivi aggiunti depositato il 2.10.2020 i ricorrenti hanno impugnato il Decreto del Capo della Polizia 15 maggio 2020 recante l'approvazione della graduatoria dei vice commissari che hanno frequentato il 2° corso di formazione per vice commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato e conferma del ruolo con la qualifica di commissario del ruolo direttivo della Polizia di Stato con decorrenza 28 marzo 2020, deducendo la illegittimità dello stesso derivata dai vizi di illegittimità inficianti i provvedimenti precedentemente impugnati, risultando il decreto impugnato quale atto consequenziale della sequenza procedimentale della selezione in questione. Decreto gravato con ulteriori motivi proposti con l'atto depositato in data 20.10.2020.

4. In seguito i ricorrenti hanno depositato ulteriore documentazione relativa alla procedura e con ulteriore atto hanno gravato il Decreto del Direttore Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza recante la pubblicazione del decreto di parziale rettifica della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori in favore di un candidato ricorrente, in esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. Lazio n. 4727/2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno in data 28 ottobre 2020, ed hanno denunciato profili di illegittimità dello stesso derivata dai vizi di illegittimità inficianti i provvedimenti precedentemente impugnati.

4.1. Con atto depositato in data 18.1.2021, notificato solo all'Avvocatura generale dello Stato e al Ministero dell'Interno, il sig. Aldo Andenna ha dichiarato di rinunciare al ricorso in esame.

4.2. In prossimità dell'odierna udienza i ricorrenti hanno depositato documentazione relativa al procedimento riguardante alcuni verbali della Commissione esaminatrice (n.38 e 39 del 2019 e n.63 del 2020) e con memoria conclusionale dopo aver ricostruito i fatti della vicenda hanno contestato con ulteriori argomentazioni le eccezioni di inammissibilità avanzate dalle parti resistenti ed hanno insistito per l'accoglimento delle domande formulate.

Alla udienza del 13 aprile 2021, previe note di udienza e sentite le parti presenti come in verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La controversa vicenda contenziosa, articolata con ricorso introduttivo e atti recante motivi aggiunti, verte sulla legittimità della complessa procedura concorsuale in questione con riferimento al bando e agli atti della Commissione esaminatrice con riferimento alla valutazione dei titoli e agli atti conseguenziali di approvazione delle graduatorie dei vincitori.

1.1. Preliminarmente va esaminata la eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dalla resistente Amministrazione e dai controinteressati costituiti in giudizio, in relazione al ricorso introduttivo e agli atti recanti

motivi aggiunti in esame proposti in forma collettiva, ossia contemporaneamente e in un unico atto da più soggetti, con diversità di posizioni dei singoli ricorrenti che hanno ottenuto un punteggio relativamente alla valutazione dei titoli, diverso nelle differenziate posizioni e non utile ai fini dell'inserimento in graduatoria.

Al riguardo il Collegio aderisce a tale preliminare eccezione di inammissibilità del gravame per le seguenti ragioni, restando precluso l'esame delle ulteriori eccezioni relative ai diversi profili di inammissibilità del ricorso e delle istanze di rinuncia e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse formulate dai candidati sopraindicati.

1.2. Va infatti data continuità all'indirizzo giurisprudenziale, qui condiviso, a mente del quale nel processo amministrativo (art. 40 e ss. c.p.a.) la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione. Di conseguenza al fine di riconoscere l'ammissibilità del ricorso collettivo occorre oltre al requisito negativo dell'assenza di conflitti di interesse, che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali, cioè che le domande giurisdizionali siano identiche nell'oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per i medesimi motivi, sì da poter ragionevolmente considerare una pluralità di ricorrenti come una unica parte processuale, seppur soggettivamente complessa (cfr. Cons. Stato, sez. I, parere adunanza 23 gennaio 2019, n. 576; id. sez. V, 27 gennaio 2015 n. 363; id. sez. V, sent. 24 agosto 2010, n. 5928; Tar Lazio, Roma, sez. III, 27.2.2010, n. 3119).

Pertanto, la proposizione contestuale di un'impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di precisi requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo: i primi sono rappresentati dall'assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale

l'accoglimento della domanda di una parte dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella degli altri; i secondi consistono, invece, nell'identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell'oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 dicembre 2011, n. 6990; id., 5 ottobre 2018, n. 5719).

In definitiva il ricorso collettivo è inammissibile nel caso in cui sia proposto avverso il medesimo provvedimento da parte di soggetti diversi, con posizioni giuridiche e fattuali differenziate o confliggenti, in quanto priva il giudice della possibilità di controllare la concreta e individuale pretesa vantata da ciascuno di essi.

1.3. Venendo al caso di specie osserva il Collegio che l'impugnativa è stata proposta da 65 ricorrenti che con il ricorso introduttivo e gli atti recanti motivi aggiunti hanno impugnato il Bando del concorso interno per titoli in questione, i verbali della Commissione esaminatrice sulla determinazione dei criteri e dei punteggi da attribuire ai titoli valutabili, le graduatorie approvate e gli altri atti meglio indicati in epigrafe denunciando la illegittimità degli stessi per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, come meglio indicato in premessa, per la violazione del principio di imparzialità e di trasparenza che connotano le procedure concorsuali, in relazione alla mancanza di parametri certi e predeterminati per la valutazione dei titoli e per la determinazione di sub criteri di valutazione (con i relativi sub punteggi) in un momento successivo alla pubblicazione del Bando quando le domande di partecipazione dei candidati erano ormai alla stessa note nonché per la illegittimità del bando di concorso per la determinazione dei criteri di valutazione della anzianità di servizio ritenuti irragionevoli e nella parte in cui limita la valutazione degli incarichi/servizi svolti a quelli annotati nello stato matricolare; in conclusione i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della procedura, con conseguente riedizione della stessa.

Orbene va rilevato che alla stregua delle censure dedotte, e come anche confermato da ultimo dai ricorrenti, l'interesse primario come articolato è volto a contestare l'intera procedura con la domanda di annullamento della stessa, rilevandone la illegittimità del bando e degli atti del procedimento e la non correttezza dell'operato della Commissione giudicatrice.

Al riguardo va rilevato che seppur con tale impostazione di fondo del gravame, la originaria posizione soggettiva dei numerosi ricorrenti di un interesse con una identità di situazione sostanziale volta ad ottenere l'annullamento della procedura e la sua rinnovazione, sia pure interesse strumentale immediato rilevato come comune a tutti i ricorrenti e in linea teorica ammissibile per l'impugnativa, tuttavia soltanto alcuni di essi potrebbero conseguire l'utilità derivante dall'accoglimento della domanda ed invece altri potrebbero non conseguire alcuna.

Ed infatti le posizioni dei ricorrenti sono disomogenee e risultano in conflitto tra loro poiché, se è vero che tutti mirano al risultato dell'annullamento dei provvedimenti prodromici alla graduatoria contenente l'indicazione dei nominativi dei candidati vincitori ammessi al corso, nonché della graduatoria definitiva, è altrettanto vero che, rivendicando i predetti l'inserimento nelle graduatorie nelle quali essi non sono stati inseriti, l'eventuale accoglimento delle loro pretese potrebbe ledere le posizioni degli altri ricorrenti, inseriti nella medesima graduatoria. È evidente, dunque, che i ricorrenti potrebbero certamente subire un pregiudizio dall'inserimento nella medesima graduatoria invece alcuni potrebbero essere favoriti dall'accoglimento della domanda, altri ne risulterebbero svantaggiati (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I bis, 18 febbraio 2021, n. 2041; id, sez. III, 24 luglio 2020, n. 8702; Tar Puglia, Bari, sez. III, 10 settembre 2020, n. 1148; Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 18 novembre 2019, n. 2678).

In definitiva, le posizioni dei singoli ricorrenti appaiono tra loro confliggenti, non essendo collimanti per quanto riguarda l'interesse perseguito, e tale condizione non consente di qualificare i medesimi come un'unica parte

processuale; gli stessi hanno conseguito diversi punteggi, in ragione di titoli eterogenei che li hanno fatti classificare in posizioni diverse nella graduatoria (come da tabella contenuta nel ricorso pag. 19 e 20, da Francavilla posizione n. 449 a Manigrasso posizione n. 1202). Le avverse argomentazioni relative a titoli, incarichi, punteggi e collocazioni in graduatoria rendono evidente che i ricorrenti sono portatori di interessi confliggenti poiché lamentano diverse lesioni ciascuna riferita alle proprie schede di valutazione come prodotte. Il reiterato raffronto tra le posizioni di singoli ricorrenti con le posizioni di singoli vincitori controinteressati rende palese la presenza di conflitto di interessi tra i ricorrenti medesimi.

2. Ne consegue che in presenza della particolare connotazione il ricorso collettivo - come introdotto e articolato con gli ulteriori atti recanti motivi aggiunti e memorie conclusionali volti all'annullamento dell'intera procedura, come confermato anche da ultimo - in quanto azionato da ricorrenti che non si trovano in situazioni sostanziali e processuali del tutto identiche ed omogenee fra loro e tra i quali non si può neppure escludere, almeno potenzialmente, l'esistenza di un conflitto di interessi, come nella specie, non è ammissibile.

La giurisprudenza altrettanto pacifica e stabilizzata di quella sopra richiamata ha, infatti, concluso che il ricorso collettivo - proposto da una pluralità di soggetti - è ammissibile solo ove non sussista un conflitto di interessi, anche potenziale, tra i ricorrenti medesimi, e che deve ritenersi onere di parte ricorrente specificare le condizioni legittimanti e l'interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto tale situazione impedisce sia all'Amministrazione emanante, sia al Giudice di controllare il concreto e personale interesse dei ricorrenti e l'omogeneità e non confliggenza degli interessi dei singoli; onere non assolto nello specifico dai ricorrenti interessati (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 giugno 2013, n. 3418; id.sez. III, 15 maggio 2013, n. 2649; id, 25 giugno 2019, n. 4363; Tar Campania, Napoli, sez. II, 26 febbraio 2018, n. 1241; Tar Lazio,

Latina, 9 maggio 2017, n. 303; Tar Lombardia, Milano, sez. III, 23 novembre 2016, n. 2195).

3. In base alle suesposte considerazioni, il ricorso collettivo introduttivo e gli atti recanti motivi aggiunti analogamente proposti vanno dichiarati inammissibili per carenza dei requisiti prescritti ai fini della valida proposizione di un'impugnazione cumulativa.

La peculiarità delle questioni trattate e la definizione della controversia con una pronuncia di rito costituiscono eccezionali ragioni per procedere con la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sugli atti recanti motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili ec art. 35, comma 1, lett. b del cpa..

Spese del giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021, svoltasi con modalità “da remoto” con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Lucia Gizzi, Consigliere

L'ESTENSORE
Mariangela Caminiti

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

